



COMUNE DI SOZZAGO
PROVINCIA DI NOVARA

Delib.n. 8

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in sessione ordinaria di I convocazione – seduta pubblica.

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare – Determinazioni per alienazione.

L'anno duemiladiciassette addì primo del mese di marzo alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presente	Assente
1) Zucco Carla	Sindaco	si	
2) Notaro Rosario Giuseppe	Consigliere maggioranza	si	
3) Andreoletti Giovanni	" "	si	
4) Lavatelli Mirko	" "	si	
5) Rusciano Elena	" "	si	
6) Zanetti Cristina	" "	si	
7) Battaglia Anna Maria	" "	si	
8) Giambone Alberto	" "	si	
9) Ramellini Alessio	" "	si	
10) Salmin Alberto	" "	si	
11) Maffé Vanessa	" "	si	
Totali n		11	0

Assiste il Segretario Comunale Signor Aina Dr. Paolo il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Zucco Carla - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare – Determinazioni per alienazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od externalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblicistrumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione dieuro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod.civ.;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti;

CON i pareri favorevoli di legge;

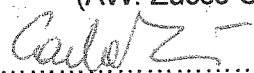
CON voti unanimi espresso per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di non procedere ad alcuna alienazione;
3. Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

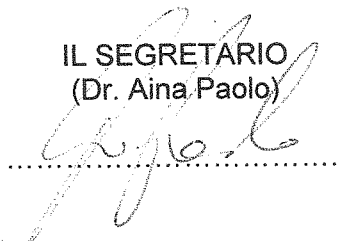
Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Avv. Zucco Carla)





IL SEGRETARIO
(Dr. Aina Paolo)

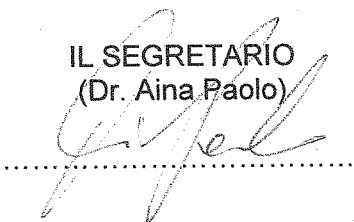


Data 01.03.2017

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale il 7.03.2017
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.



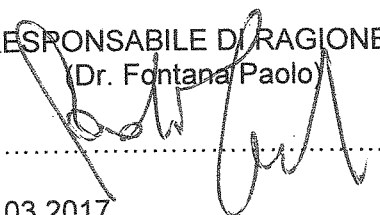
IL SEGRETARIO
(Dr. Aina Paolo)



Data 7.03.2017

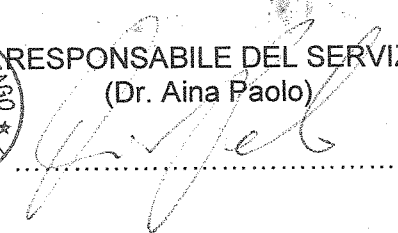
Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(Dr. Fontana Paolo)





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Aina Paolo)



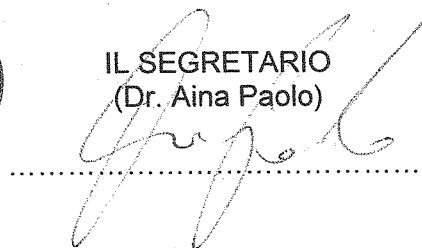
Data 01.03.2017

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01.03.2017 ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Data 01.03.2017



IL SEGRETARIO
(Dr. Aina Paolo)



COMUNE DI SOZZAGO

ALLEGATO "A"

Delibera C.C. n. 8 del 01.03.2017

DATI IDENTIFICATIVI SOCIETA':

ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
C.F.: 02078000037
Sede: Via Triggiani n. 9 – 28100 NOVARA

OGGETTO SOCIALE:

Gestione del servizio idrico integrato

TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE:

Partecipazione diretta

**N. QUOTE OD AZIONI POSSEDUTE
DAL COMUNE:**

azioni ordinarie: n. 14.965
azioni privilegiate tipo A: n. 0
azioni privilegiate tipo B: n. 1
capitale sottoscritto: euro 14.966 (0,1909%)

**N. AMMINISTRATORI E/O SINDACI
NOMINATI DAL COMUNE:**

**MOTIVAZIONE RICONducIBILITA'
DELLA SOCIETA' AD UNA DELLE
CATEGORIE EX ART.4 COMMI 1 – 3
DEL TUSP:**

Art.4 comma 2 lettera a) – produzione di un servizio di interesse generale

**ANALITICA MOTIVAZIONE CIRCA LA
SUSSISTENZA DEI REQUISITI EX ART.5
COMMI 1 – 2 DEL TUSP:**

La gestione del servizio idrico integrato è stato affidato tramite esternalizzazione alla Società Acqua Novara VCO SpA in quanto compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

**MOTIVATA SUSSISTENZA DELLE CON-
DIZIONI PREVISTE EX ART. 20 COMMA 2
DEL TUSP:**

Permangono le condizioni ed il rispetto delle disposizioni previste dall'art.20 comma 2 del TUSP. Pertanto non vi è obbligo ad un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.